

Feudo, feudalesimo, feudalità

Stefano Calonaci

Il feudo, e i connessi termini e concetti di feudalità e feudalesimo, furono una realtà storica di lunghissima durata dell'Europa di antico regime, che si protrasse dall'alto medioevo fino all'età della Restaurazione successiva al Congresso di Vienna (1815). Pur nelle molte varianti geografiche, storiche e istituzionali, l'amministrazione delegata di territori tramite istituti feudali, spesso peculiari e variamente intesi nella cultura locale, fu un tratto comune di un ambito geografico vastissimo per lingue e culture, che travalicava gli stessi confini europei. Ne facevano parte l'Ungheria, divisa tra Sacro Romano Impero e Impero Ottomano, e la Spagna; la Germania poi Prussia e la Francia; la Polonia e i Balcani, e quelle terre del Mediterraneo meridionale che andavano dal Libano e alle stesse regioni ottomane, dove la presenza e la funzione del *timâr*, concessione di giurisdizione temporale non ereditaria a fini militari, richiama per molti versi l'istituto feudale. Oltre che un'istituzione sostanzialmente transnazionale, il feudo costituisce un concetto e un tema d'indagine multidimensionale, indagabile cioè sotto diverse prospettive di ricerca: giuridiche, storiche, economico-sociali, a loro volta mutevoli nella combinazione delle diverse intersezioni. A seconda quindi che si utilizzino diverse lenti interpretative, il feudo si offre allo stesso tempo come un istituto giuridico, legittimato e descritto dai giuristi e dalla legislazione basso medievale, ma anche come un sistema di amministrazione di luoghi e persone, un'idea condivisa e applicata di rappresentazione del potere, un luogo fisico dove il signore si confronta con i problemi pratici ed etici dell'amministrazione dei suoi sudditi, oltre che con quelli del prestigio e dell'utile personale.

1. Etimologia

Per chiarire valenza e natura del feudo, inteso come istituto giuridico e come forma di esercizio del potere e dell'amministrazione, occorre accertare in primo luogo il significato e l'etimologia della parola, su cui peraltro non vi è assoluta certezza: feudo non è un lemma di origine latina, ma ha un etimo di probabile derivazione longobarda: le varianti italiane, inglese, spagnole e francesi del termine derivano dal tedesco *Vieh*, equivalente al latino *pecus*, pecunia (denaro, ma anche bestiame). L'ancor più antico etimo longobardo *fiu* indicava soltanto la proprietà, l'averne, ma anche semplicemente bestiame (nella forma etimologica *fiu*). In seguito la parola passò nel basso latino e nelle lingue romanze (*feudum*, *feodum*, *fevum*), arricchendo il proprio originario significato con quello che in seguito diventerà il senso primario di *dominio* (Astuti, 1968; Montorzi 2009; Albertoni e Provero, 2003). Non mancano tuttavia usi specifici e particolari dell'etimo di feudo, usati negli ablativi assoluti (pagare il feo, cioè il dovuto), oppure in accezioni specifiche dove *feudum* indica il particolare salario del giurisdicente (Montorzi). Ad inizio Seicento la prima edizione del *Vocabolario degli Accademici della Crusca* (www.lessicografia.it), strumento ancor oggi fondamentale per la ricerca etimologica e lessicale della lingua italiana, indica il feudo come una "sorta di clientela per la quale si concede o dignità, o dazj, o possessioni, con patto, che i feudatari riconoscano in perpetuo tal beneficio". La fonte di riferimento degli Accademici non era in questo caso giuridica ma letteraria, in particolare la *Cronica* fiorentina trecentesca di Matteo Villani. La voce redatta per il *Vocabolario* ricordava e sottolineava ancora in piena età moderna gli elementi costitutivi originari del feudo: la dimensione della clientela (cfr. anche Du Cange, 1678, rpt 1954), antica istituzione latina confluita nell'articolazione più ampia dell'istituto medievale, la capacità fiscale e finanziaria concessa al feudatario, privilegiando quindi una visione economica dello spazio feudale, e il riconoscimento da parte del feudatario della natura delegata del proprio potere rispetto a un'autorità a lui superiore (*Vocabolario degli Accademici della Crusca*, Venezia, 1612). Una definizione tacitamente non problematica, questa, che sembra testimoniare come il feudo fosse un istituto ben presente nella società e nella cultura del primo Seicento, e che allo stesso tempo ne indica con chiarezza alcuni ele-

menti caratterizzanti. Occorre pertanto verificare la natura e la presenza di queste connotazioni di **lunga durata** agli albori società feudale, per comprenderne appieno il significato originario, la forza e il ruolo esercitato nell'evoluzione secolare dell'istituto.

2. I termini *feudo* e *feudale* nel linguaggio comune

Se il feudo fu un'istituzione fondamentale dell'Europa moderna, senz'altro inadeguato e scorretto appare oggi a livello semantico l'uso che del termine feudale viene fatto nella lingua comune e nella pubblicistica contemporanea. In più occasioni l'aggettivo *feudale* o il suo correlato *baronale* nonché il termine *vassallo*, vengono utilizzati in senso deteriore per indicare situazioni, luoghi e persone che vivono fuori da contesti di apertura culturale, democratica, ma appaiono ispirati a logiche di chiusura di ceto, assenza di lungimiranza economica e sociale, stati di subordinazione politica e intellettuale. Il termine *feudo* viene usato nel linguaggio della politica a indicare soprattutto bacini elettorali vincolati a clientele inveterate e egemonie sociali fortemente connotate. L'uso corrente della parola, in maniera impropria e superficiale, intende così descrivere contesti animati da logiche miopi e consortili, vessatorie e ispirate all'arbitrio del singolo, soprattutto se riferite all'esercizio della giustizia su uomini e cose (Musi 2007)

3. Cronologia e nascita della società feudale

Con queste premesse, e al netto del vaglio critico sulle approssimazioni richiamate, è possibile ora cercare di chiarire che cosa furono il feudo e il feudalesimo nella realtà storica dell'Europa medievale e moderna, e delle loro larghe manifestazioni ben i oltre i suoi confini. A partire dall'VIII secolo d.C., con l'affermazione dell'egemonia politico militare di Carlo Magno (742-814), re del popolo nordico dei Franchi e poi imperatore su gran parte dell'Europa occidentale, si affermò un meccanismo di controllo dei territori che consisteva in una delega del potere su uomini e cose. Non si trattava di una novità assoluta, ma di un meccanismo

di governo già sperimentato dalla dinastia merovingia. La quota di potere sovrano era ceduta da parte di un'autorità superiore (in questo caso il Re dei Franchi, più in generale papi e re, principi maggiori e nei secoli successivi anche stati oligarchici) a favore di individui di fiducia, parenti, alleati, amici fedeli. La persona che riceveva in beneficio il diritto di amministrare il territorio con prerogative simili a quelle del sovrano, era appunto il feudatario. Probabilmente quindi Carlo Magno non inventò il feudalesimo, ma si servì di un istituto che aveva già fatto la sua prima comparsa fin dal VI secolo nella regione francese a dominazione franca tra la Loira e il Reno. Vennero qui incontrandosi due diverse tradizioni clientelari, romana e germanica: la clientela latina e i seguiti militari dei re e dei capi guerrieri scesi dal Nord, organizzati attraverso l'istituto della *commendatio*. Quest'ultimo istituto in sostanza consisteva di un patto per cui uomini liberi entravano a servizio di signori potenti, affidandosi al signore, promettendo fedeltà e ricevendone protezione. Da allora coloro che promettevano fedeltà iniziano a essere indicati nelle fonti come *vassus* o *vassallus* (dalla parola germanica *gwas*). Il vassallo rappresenta uno degli elementi costitutivi del feudalesimo, l'altro è il *beneficium* poi indicato progressivamente come *feudum*, rappresentato da un territorio da amministrare che sarebbe entrato in gioco successivamente dal IX secolo come elemento rafforzativo del patto originario (Ganshof 1989; Albertoni e Provero 2003).

4. Investitura, cerimonie e diplomi

Più specificamente l'infeudazione prevedeva che il nuovo signore ricevesse in amministrazione una quota di terre, persone e beni su cui poteva esercitare diritti di giurisdizione e fiscali, offrendo in cambio aiuto militare, fedeltà, e sostegno finanziario all'autorità superiore. I diritti giurisdizionali potevano avere varie limitazioni, ma in sostanza erano mutuati su quelli dell'autorità superiore: consistevano nella facoltà di amministrare le popolazioni sottoposte, di giudicarle nelle liti e nei reati che sorgevano in seno alle comunità o a danno dello stesso signore feudale, di poter emanare le pene incluse la pena di morte, di poter esercitare la leva militare (per conto dei sovrani, ma anche in maniera autonoma), di poter battere moneta (*ius cudendi monetam*). Tra simili

prerogative spiccava il diritto di banno, poi in età moderna il *mero et mixto imperio* e lo *ius gladii*, ovvero il potere di esercizio della bassa e alta giustizia fino alla pena capitale. Simili poteri non erano però connessi all'investitura del feudo, ma costituivano delle *regalie*, cioè delle concessioni aggiuntive all'investitura che il sovrano poteva concedere oppure no, limitare o circostanziare in qualche modo (Cancila 2013). Il possesso di diplomi che certificavano la legittima concessione del feudo diventerà esso stesso un elemento di potere nella storia delle famiglie feudali, da opporre alle rivendicazioni dello Stato allorché nel Settecento esso cercherà di sottoporre a vaglio la legittimità dei titoli feudali in funzione di una politica di incameramento di questi spazi signorili (Tigrino 2008; Calonaci 2014).

La concessione di un feudo avveniva tramite una cerimonia d'investitura, sostanziata da formule rituali e da atti cancellereschi comprovanti la delega dei diritti. Il neo feudatario riceveva un oggetto simboleggiante il feudo (una zolla di terra) o un simbolo del comando (un bastone, una lancia) e in cambio si inginocchiava in segno di subordinazione al suo superiore, giurandogli con una formula precisa fedeltà anche al prezzo della vita sua e dei suoi discendenti (Werner 2000). La valenza simbolica dell'investitura sopravvisse attraverso i secoli in forme diverse anche nell'età moderna, pur limitata a pochi gesti simbolici e poche formule che garantivano la fedeltà e l'obbedienza del feudatario, individuo o comunità che fosse, e il dovere di protezione del signore che accettava il giuramento. Soprattutto il formulario con cui si sostanziava l'infeudazione rimase fortemente debitore alle elaborazioni medievali, come appare, per esempio, dalla **formula di dedizione** della città di Ferrara a Papa Aldobrandini ancora nel 1598, allorché essa tornava nel possesso della Santa Sede dall'antico dominio estense riutilizzando i termini del "pieno omaggio liggio et vassallaggio" al papa (Carocci 2010).

5. Feudo, feudalesimo, feudalità: tre parole a confronto

Se il lemma feudo indica il beneficio concesso in amministrazione e godimento al soggetto che ne viene investito, quello di feudalesimo rimanda al sistema di deleghe di poteri, di governo e

gestione dell'economia e della fiscalità basato sulla concessione dei feudi. Spesso *feudalesimo* è usato come sinonimo di *feudalità*, anche se nel senso comune questa seconda parola ha indicato piuttosto l'insieme dei beneficiari del feudo come gruppo sociale definito dal possesso dei domini giurisdizionali. Il termine *feudalità* viene inoltre connotato di una valenza temporale riferita preferibilmente all'età moderna, laddove *feudalesimo* è stato a lungo utilizzato all'interno di una cronologia storica limitata al medioevo. In realtà i termini sono spesso usati con una certa elasticità, e recentemente il sostantivo *feudalesimo* è stato diffusamente utilizzato nel linguaggio tecnico per indicare una cornice di relazioni a base feudale riferibile anche alla fine dell'età moderna, fino al pieno Ottocento (Musi, Cancila).

6. Il feudo come istituto di diritto

Letti nel quadro della storia giuridica europea, feudo e *feudalesimo* occupano un posto centrale sia nella riflessione dei giuristi che nella legislazione. Un testo di riferimento giuridico per tutta la materia feudale sono stati i *Libri feudorum*, un insieme di testi e pareri giuridici raccolti nel XII dal Giurista Oberto dall'Orto, e poi glossate – cioè spiegate e ampliate con pareri e considerazioni ulteriori di giuristi più tardi – nel secolo successivo. I libri hanno costituito il *corpus* fondamentale di riferimento relativo alla complessa materia feudale per tutta l'età medievale ma anche oltre. Pur nell'indeterminatezza in cui restano avvolte alcune questioni, prima tra tutte la definizione certa e univoca del rapporto feudale, certi nessi costitutivi però vi sono evidenziati in maniera chiara: quello tra beneficio (ricevuto) e servizio (militare) prestato; e quello ancora più stringente tra il feudo e la garanzia di fedeltà offerta dal beneficiario (Astuti 1968). Soprattutto l'elemento della fedeltà tende a configurarsi come la condizione fondamentale dell'istituto feudale, senza la quale viene meno l'istituzione stessa dell'intero rapporto feudale (Del Gratta 1994).

7. La gerarchia dei poteri feudali

Sulla base della fedeltà all'autorità superiore il feudo viene a definire un articolato sistema gerarchico del potere che rappresenta anche un modello complessivo di organizzazione sociale. Tale visione è esplicitata dai *Libri feudorum* e ripresa dalle sintesi successive, fino ad essere accolta anche nei supporti didattici primari dell'età contemporanea quali i sussidiari delle scuole primarie: principi (*proceres* o *principes*) a cui fanno capo, nell'ordine, ducati, marche e contee ricevuti dall'imperatore, dal re o da altre autorità. Da costoro, detti *vassi* o *vassalli* immediati, dipendono i *valvassori* (*vassi vassorum*), coloro cioè che hanno ricevuto benefici feudali non dalle prime autorità ma appunto dai signori feudali di nomina superiore. Coloro che infine ricevono un feudo dai valvassori, trovano nei *Libri feudorum* la definizione di Valvassini, ovverosia di "valvassori minori" (Astuti, 1968). La produzione giurisprudenziale non si arrestò ai secoli del basso medioevo, ma proseguì e ebbe una straordinaria fioritura ancora nella seconda metà del Seicento, a testimonianza di una domanda di chiarezza sulle materie feudali che a sua volta era imposta dal radicamento dei feudi e dei feudatari nelle strutture sociali, economiche e istituzionali coeve. Oltre alla grande sintesi giurisprudenziale del celebre giurista e cardinale Giovan Battista De Luca (*Il dottor volgare*, 1673), si ricordano almeno tra i tanti trattati feudali, le opere spesso utilizzate e citate nelle cause feudali di Giasone del Maino, Claude de Seyssel, Iacopo Alvarotti, (Goria, 2010), del tedesco Heinrich von Rosenthal (*Tractatus et synopsis totius iuris feudalis*, 1616), richiamato quest'ultimo anche nelle dispute feudali dell'area mediterranea.

8. Profilo storico del feudo

A questo punto è necessario ricordare le condizioni che portarono alla nascita del sistema feudale e che concorrono a spiegarne la genesi, e su cui le interpretazioni degli storici hanno mostrato interpretazioni diverse e spesso fortemente discordanti. Certamente la varietà delle manifestazioni effettive nelle varie regioni europee del feudalesimo concorrono a rendere sicure e univoche le linee interpretative. L'eclissi del *Sacrum Romanum Imperium*,

il vasto complesso territoriale creato da Carlo Magno e dai successori, fu segnato dall'indebolimento dell'autorità imperiale e dall'inasprimento di guerre e violenti sovvertimenti degli equilibri. Una simile condizione di anarchia ebbe l'effetto di accrescere il bisogno di tutela e di garanzia da parte di individui, comunità e città, fino ad allora garantito dall'imperatore, dal suo potere e dal suo carisma. La delega del potere tende a far fronte a questa incapacità dell'autorità centrale di controllare tutto direttamente. Lo sviluppo del sistema feudale vede nelle sue fasi successive l'indebolimento dei vincoli di vassallaggio in parallelo a un processo di patrimonializzazione del feudo. Esso cioè passa da essere una concessione temporanea per diventare un bene ereditario trasmissibile all'interno di una stessa discendenza familiare. Una delle tappe fondamentali di questa dinamica, all'interno dell'impero franco-germanico, è individuata nel capitolare di Quierzy-sur-Oise (877). Con questo atto l'imperatore Carlo il Calvo, figlio di Ludovico il Pio e nipote Carlo Magno, sostanzialmente avallava per la prima volta come legittimo il principio dell'ereditarietà dei feudi maggiori, riconoscendo di fatto l'ammissibilità di una pratica di erosione della centralità delle funzioni di potere imperiali in corso da tempo. Nella stessa direzione di progressiva autonomia e legittimazione dell'autorità periferiche, un secolo e mezzo dopo l'imperatore Corrado II il Salico promulgò nel 1037, relativamente ai soli territori del Regno, l'*Edictum de beneficiis* (***Constitutio de Feudis***), che nella sostanza estendeva il principio della trasmissibilità a tutti i feudi, consentendone l'accesso anche ai figli minori e alle donne. Sempre in relazione all'Italia il principio della trasmissibilità fu affiancato da quello realizzato nella pratica all'alienabilità, cioè alla possibilità di vendere o dividere il beneficio. L'imperatore Lotario II nella Dieta di Roncaglia cercò di arginare il fenomeno, così come fece Federico I di Svevia, ma senza risultati. Tutto ciò determinò per l'Italia un particolare regime di trasmissibilità dei feudi indicato di diritto germanico (*iure Langobardorum*), caratterizzato dall'alienabilità, dalla divisibilità del beneficio tra i diversi eredi, e del suo passaggio alle linee femminili, sempre che fosse stabilito dal testatore. Oltralpe, soprattutto in Francia sopravvisse un diverso meccanismo trasmissorio definito appunto *iure Francorum*, che si basava sul meccanismo della primogenitura, ovvero il passaggio al più anziano dei figli maschi. Muta quindi il profilo del feudatario, non più depositario tempo-

raneo del beneficio, ma autentico signore che può esercitare di fatto funzioni di giurisdizione e di governo e trasmetterle ai discendenti, pur restando l'alto dominio dell'Imperatore o del Re.

Le ricerche dello storico francese Marc Bloch (*La società feudale*, 1939) e dei suoi allievi (soprattutto Robert Boutruche, *Signoria e feudalesimo*, 1970) hanno reso lo studio del feudalesimo uno dei canoni d'indagine della Storia medievale. A Bloch si deve l'idea della genesi del feudalesimo come una risposta di lunga durata alle invasioni dei musulmani e degli ungheresi e normanni tra IX e X secolo dell'era moderna, che determinarono un quadro di profondi sconvolgimenti in un'Europa minacciata da sud (Arabi), da Est (Ungheresi) da Nord (i Normanni). La società feudale fu il contesto istituzionale che permise la difesa dell'Europa occidentale, garantendo l'espressione spirituale e artistica dei suoi valori e della sensibilità religiosa dell'epoca (Bloch, p. 76). A Bloch, oltre alla messa a fuoco degli elementi strutturali del feudalesimo e della loro remota origine, si deve anche l'immagine di una società feudale mutevole e non granitica, distinta da caratteri assai diversi prima e dopo il Mille, quasi fossero due età feudali, con la prima caratterizzata da bassa densità demografica e squilibri nella distribuzione della popolazione, con forti difficoltà negli scambi economici e sociali, ma al tempo stesso con una mobilità di uomini e cose per molti versi inaspettata, nonostante i flussi commerciali fossero sostanzialmente deboli. La seconda età feudale, che prende avvio dal 1050 e si protrae fino al 1250, fu di segno diverso e capace, secondo Bloch, di cambiare il volto dell'Europa (Bloch, p. 86). Si ridussero gli spazi vuoti tra le comunità, e questi spazi diventarono più facilmente superabili grazie allo sviluppo dei commerci, alla forza della monarchia capetingia, e alle nascenti borghesie commerciali. Decisivi si rivelarono il miglioramento della rete viaria, dell'ingegneria civile applicata alla costruzione di ponti sui corsi d'acqua europei, nonché una più intensa frequentazione commerciale delle acque mediterranee, del Tirreno soprattutto che univa l'Italia alla Catalogna, alimentata dalla produzione e scambio di tessuti di lana. Un contesto di grandi cambiamenti che non poteva riflettersi sulla struttura istituzionale e feudale che aveva dominato l'età precedente: "la feudalità europea, nata in una società dal tessuto molto rado, in cui gli scambi erano insignificanti e scarso il denaro, si alterò profondamente, appena le maglie della rete umana si fecero più fitte e la circolazione di

beni e del denaro diventò più intensa” (Bloch). Con Boutruche l’analisi si concentra soprattutto sulle strutture feudali medievali, nella distinzione delle loro forme istituzionali, feudo e signoria rurale, laddove la seconda indica la gestione di diritti acquisiti grazie a una tradizionale egemonia territoriale, anche di riconoscimenti formali e di carte d’investitura emesse da parte dell’autorità (Boutruche, Violante, Collavini). Recentemente il dibattito storiografico sul feudalesimo medievale si è alimentato dalla riflessione sul libro feudo e vassalli della storica statunitense Susanne Reynolds, e la sua forte messa in discussione del concetto stesso di vassallaggio (Reynolds 1994). Il feudalesimo, o meglio la società cavalleresco-feudale, produsse anche un linguaggio suo proprio, l’*araldica*, capace di definire attraverso simboli visivi il complesso mondo delle gerarchie, delle parentele, delle eccellenze che sostanziano la storia di un casato o di una dinastia sovrana. Un linguaggio anch’esso capace di veicolare significati anche attraverso secoli diversi, come dimostra la vitalità dell’*araldica* ancora nel corso dell’intera età moderna (H. Zug Tucci 1978; Pastoreau 1979; Savorelli 2012) Queste elencate in rapida sintesi sono solo alcuni dei caratteri culturali e delle scansioni decisive nella complessa storia del feudalesimo lungo i secoli dell’alto e basso medioevo.

9. Il feudalesimo come sistema economico

L’importanza del sistema feudale è chiaramente non solo di natura sociale e istituzionale, ma anche economica, come appare in molti degli studi richiamati. Già Marx nella sua macro analisi dei sistemi economici interpretò l’età feudale come una particolare fase storica dell’economia europea. Questa prospettiva ha comportato un’interpretazione di alcune grandi e decisive fasi storiche dell’Europa moderna come momenti di una generale transizione di lunga durata dal feudalesimo al capitalismo, in un paradigma interpretativo che ha a lungo orientato gli studi storici (Bollaffi 1973). L’economia della società feudale era senz’altro lontana da un contesto organizzato di traffici commerciali intenso e articolato, così come da un sistema di produzione di manufatti su larga scala inserito nei circuiti delle nascenti realtà urbane. Rappresentava invece piuttosto un mondo fondamentalmente agricolo

legato all'autoconsumo, nonché un sistema di diritti su bene cose e persone, nonché di garanzie e protezioni. Tra i diritti del signore vengono assai di frequente ricordate le prestazioni obbligatorie di lavoro sulla parte del feudo di sua diretta spettanza (*pars dominica*, opposta alla *pars massaricia*), ai censi o "dazi" annuali loro dovuti, e in genere corrisposti in natura, cioè con prodotti della terra e animali che surrogavano un'economia scarsamente monetaria. Elementi centrali dell'economia del feudo restavano le privative sulle strutture di trasformazione, i mulini e le gualchiere, soprattutto, le osterie e l'uso esclusivo della riserva di caccia, il cui mantenimento era a cura dei sudditi, peraltro sottoposti a varie altre incombenze a vantaggio del signore e della sua famiglia. Gli studi più recenti hanno però ridimensionato l'importanza del lavoro servile nel sistema feudale: solo in alcune regioni dell'Europa orientale si registra l'effettiva presenza della servitù della gleba come motore dell'economia feudale. Considerato essenzialmente come struttura economica di lunga durata, il feudalesimo è stato quindi interpretato come un grande momento di passaggio della storia europea dal sistema economico dell'antichità a quello capitalistico innescato dalle nuove borghesie cittadine, e su questa prospettiva si è sviluppata una lunga stagione di studi storico-economici. Un simile indirizzo d'indagine è stato accolto ad esempio nel volume collettaneo della Storia d'Italia Einaudi (*Dal feudalesimo al capitalismo, Storia d'Italia, Annali 1, 1978*), ma in questa chiave si è riflettuto non solo sul feudalesimo italiano ma anche su quello iberico e un po' su tutto il mondo feudale europeo, considerato appunto come un macro sistema di produzione economica (Yun Casalilla 1985; Anderson 2016). La storiografia soprattutto di segno marxista, attenta ai grandi processi storici e alle strutture economiche di ampio respiro, ha infine tentato di elaborare una vera e propria teoria economica del sistema feudale, che tuttavia si giustifica soprattutto per alcune realtà territoriali dell'Europa dell'Est, in particolare la Polonia (Kula 1970). Questi modelli storiografici, approfonditi documentati e articolati, hanno sostanziato la lungo la riflessione storiografica anche in Italia, congiuntamente all'idea della "rifeudalizzazione" in età moderna, ai suoi più propri significati (che paiono escludere il ritorno a forme di produzione feudale), e al lungo e frequentato dibattito che l'ha animata (Romano; Villari; Galasso; Borelli, Sabbatini, Sella, De Maddalena, Muto 1986).

Nonostante i grandi cambiamenti socio economici e istituzio-

nali prefigurati da Bloch già tra la prima e la seconda età feudale, e proseguiti in maniera più accentuata con i secoli della modernità, il feudalesimo non scomparì. Incontrò anzi nuova e diversa fortuna nella piena età moderna, quella che vide l'affermazione degli Stati regionali o assoluti, di tipo principesco soprattutto, ma non solo, sugli Stati e le signorie del Rinascimento, ancorati ad una dimensione territoriale ristretta, cittadina, e alle forme di governo loro proprie, espressione di oligarchie mercantili finanziari raccolte intorno a modelli repubblicani a rappresentatività limitata, come nei casi più evidenti di Firenze, Genova e Venezia. Sopravvissuto all'età comunale e rinascimentale, recuperato un ruolo centrale attraverso le condotte militari svolte dai molti signori feudali soprattutto dell'area padana durante le guerre d'Italia, come dimostrano i casi dei feudatari di alcune aree italiane quali quella lombardo-emiliana e la regione dell'Appennino ligure e emiliano (Chittolini, Arcangeli, Gentile, Tocci), il feudalesimo d'età moderna ebbe caratteri suoi propri, che lo distinguono nettamente dal modello medievale suo antenato. Com'è stato sottolineato "le variabili più importanti riguardano sia il rapporto tra il nuovo tipo di organizzazione politica, lo stato moderno in formazione, e la feudalità, sia la sociologia del baronaggio, sia la funzione economica da essa svolta" (Musi 2007). La consapevolezza storiografica di questo profondo mutamento lo ha reso un tema di indagine stimolante agli occhi anche delle più recenti ricerche d'indirizzo modernistico.

10. Feudi e feudalesimo nell'età moderna

Da alcuni decenni la ricerca storica ha infatti sottolineato come anche i secoli dell'età moderna, tra la seconda metà del Quattrocento e la fine del periodo napoleonico, furono profondamente innervati dalla presenza di feudi e feudatari, sia nel tessuto della storia sociale, territoriale ed economica, che della costruzione istituzionale di Stati "moderni" o "assoluti" (Anderson 2013). Relativamente all'Italia si è ormai superato il pregiudizio di un'Italia centro-settentrionale la cui storia è prevalentemente appannaggio dei patrizi cittadini, e un meridione segnato dal predominio della feudalità (Visceglia 1992). Il quadro è in realtà molto più composito e interrelato con una presenza forte, diffusa e pervasi-

va della feudalità nel centro nord, e una altrettanto significativa presenza della nobiltà civica negli Stati meridionali e insulari. Per quel che riguarda più direttamente la feudalità la sua presenza risulta significativa non solo a nord ovest (Liguria, aree padane, Piemonte) ma anche sul meno conosciuto versante adriatico della Penisola, dal sud vicereale alle aree venete e friulane di confine ormai contermini alle terre asburgiche (Brancaccio 2015; Conzato 2005). Le nuove prospettive storiografiche sui feudi, facendo perno sul territorio signorile (Fiorani, 1999; D'Amelia 1996; Hanlon 2007) e più spesso sulle storie di famiglie o individui nei loro rapporti con l'esercizio del potere feudale o con il sovrastante potere principesco (Zagli, 2014; Forclaz 2006; Kitada 2015), hanno innanzitutto guardato alle dinamiche relative alla mobilità sociale e alla nascita di nuove e diverse aristocrazie, o al consolidamento di quelle tradizionali, nel quadro della grande comunità transnazionale delle nobiltà europee (Labatut, 1982; Dewald 1996; Merlotti 2000 e 2004). Nel meridione d'Italia e **nelle isole**, ancora prima dell'età di Carlo V (Tore 2015), la presenza strutturale del feudo nell'organizzazione dello Stato aveva da tempo posto le problematiche feudali e i temi d'indagine aperti dalla documentazione feudale al centro della ricerca degli storici, attraversando le diverse scansioni della modernità: nascita dello Stato moderno, illuminismo, età delle Riforme, e quella delle Rivoluzioni (Galasso 1963). In anni ancora più recenti, a partire dalla pubblicazione del volume di Aurelio Musi (2007) l'interesse dei ricercatori si è spostato dai rapporti giurisdizionali tra Feudo e Stato a quelli inerenti il governo interno del feudo (Covino 2013; di Falco 2012; Cancila 2007), i rapporti tra i baroni e le comunità (Murgia 2000; Fiorelli 2015), la fiscalità e la gestione dell'amministrazione e dell'assistenza. Sorprendente si rivela la gestione economica del feudo nel **Regno di Napoli**, dove alcune giurisdizionali baronali mostrano entrate economiche e finanziarie rilevanti, in funzione non tanto dei diritti feudali quanto di vere e proprie attività economiche remunerative intraprese dai feudatari (Cirillo). La storia di famiglia, intesa come storie di singole famiglie di feudatari, nel suo svilupparsi anche secondo direttrici non esclusivamente orientate sul feudo, ha da parte sua portato nuovi contributi alla storia della feudalità (Papagna 2002, Laudani, 2008) e del feudalesimo, anche nella più chiara prospettiva da essi offerta come storia sociale del potere (Musi 2012). Nuove considerazioni ha avu-

to anche l'economia del feudo, non più calata nei grandi processi di lunga durata, ma analizzata come concreta gestione del feudo in relazione all'ambizioni di scalata sociale familiare all'interno di particolari contesti statuali di riferimento (Caridi 1995; Stumpo 2008; Cancila O., 2006). Tutte queste variabili rivelano che anche in relazione alla gestione economica del feudo il quadro appare estremamente composito. Nel granducato di Toscana e nel ducato di Modena e Reggio i feudi crescono esponenzialmente nel corso del Seicento anche per ragioni fiscali (Parigino 2010; Folin 2001), nel Piemonte del Seicento a aumentare sono piuttosto i punti di giurisdizione che testimoniano di una disgregazione del feudo piuttosto che di una sua crescita (Stumpo 2008). Altra fu la situazione dei feudi dello Stato della Chiesa, dove peraltro le strategie di conservazione delle famiglie furono estremamente diversificate tra i feudi del baronaggio romano concentrati attorno Roma e quelli delle lontane Legazioni dell'Umbria e di Bologna, strategie spesso subordinate all'utile più che all'onore (Visceglia 2001). Una presenza comunque forte, quella del feudo nello Stato ecclesiastico, che vedeva ancora 216 giurisdizioni baronali esistenti nel 1806 (San Martini Barrovecchio 1991). Nel quadro dell'età moderna nuova attenzione ha ricevuto non solo una più approfondita analisi del meccanismo del governo del feudo, ma anche il rapporto tra autorità centrale e autorità baronale in Sicilia (Cancila 2013). Le relazioni tra baroni, comunità e vassalli del viceregno di Napoli sono state specificamente indagate sia nei feudi laici che in quelli ecclesiastici o appartenenti a ordini cavaleresco-religiosi (Fiorelli-Novi Chavarria 2011). Il doppio regime determinato da feudalità laica e feudalità ecclesiastica è stato quindi specifico oggetto di analisi di alcune ricerche relative all'Italia meridionale (Noto, Musi 2011), dove non sono mancati ulteriori e specifiche messe a fuoco, in particolare sul ruolo muliebri nella gestione dei feudi (Noto 2015, Chavarria 2014). Anche per l'Italia centrale le realtà feudali sono tornate ad essere oggetto d'analisi sotto prospettive diverse che non quella del tradizionale conflitto tra autorità statale e autorità feudale, riconsiderando i significati e i termini dell'azione giurisdizionale, delle prerogative giudiziarie e della coscienza di governo dei feudatari di antica e nuova origine del granducato di Toscana e nelle Legazioni di Bologna e di Perugia (Calonaci-Savelli 2014, Calonaci 2015). Il particolarismo dello Stato genovese ha trovato nelle giurisdizioni

zioni feudali un filone proficuo per un avanzamento dell'indagine sulle micro istituzioni territoriali (Giana-Tigrino 2012), ma anche per evidenziare il ruolo attivo della Superba nel controllo dei feudi e nella creazione di nuovi, strettamente dipendenti dalla sua autorità (Zanini 2005). In questi studi recenti l'ampio uso di fonti giuridiche e legislative, affiancate a materiali di diversa natura, testimonia come il feudo rappresentasse una materia centrale nell'interesse degli Stati come dei signori che li amministravano e dei legislatori. La dimensione territoriale e civile dei feudatari rispetto alle età precedenti era inoltre cambiata; non più legati rigidamente al mondo rurale, i signori risiedevano ormai molto spesso nelle città, erano inseriti nei ruoli delle corti dei principi come servitori, figuravano all'interno delle gerarchie militari e operavano come diplomatici, prendendo parte attiva alla vita amministrativa cittadina, in uno spettro di partecipazione e radicamento sociale complesso e multidimensionale (Irace 2014).

Organici al controllo statale del territorio e a quello della mobilità sociale aristocratica (Fosi 1976; Calonaci 2014; De Falco 2012; Sodano 2012), nel corso del 600 il numero di feudi e feudatari aumentò in molti degli antichi Stati italiani, in parte mutuando una pratica di governo importata da Spagna e Impero, in parte corrispondendo alle logiche di governo degli Stati principeschi che andavano allora entrando in una fase di evoluzione e consolidamento (Parigino 2010 e 2014; Folin 2001; Zenobi 1983). Non esisteva tuttavia soltanto un processo unidirezionale di investitura e crescita dei feudi: alcune giurisdizioni signorili con l'estinzione degli eredi designati tornavano nella disponibilità del principe che le aveva concesse, in un meccanismo definito di incameramento o devoluzione (Rao 1984; Delille 1988). Così accadde ad esempio per due Stati italiani di investitura feudale come il Ducato di Ferrara e quello di Urbino, devoluti alla Santa Sede per l'estinzione dei rami designati delle dinastie Della Rovere e Este. La politica dei pontefici in materia, se non apertamente antifeudale, fu inoltre più attenta al controllo, di nuove investiture come dimostrano i provvedimenti di Pio V (promulgazione della bolla *De non infeudando*, 1567) Gregorio XIII (revisione dei titoli feudali, 1580) e Sisto V (lotta al brigantaggio). Per la natura dell'investitura si potevano ancora identificare i feudi imperiali, spesso i più antichi e di più alto prestigio, che riconoscevano l'alta sovranità

dell'imperatore e la relativa indipendenza dalle compagini statuali limitrofe (von Aretin 1978; Cremonini 2004, 2010, 2011), ma che costellavano soltanto l'Italia settentrionale fino alle aree dell'Appennino tosco emiliano e all'Umbria (la contea dei Bardi di Vernio, il marchesato dei Bourbon del Monte Santa Maria e quello dei Bourbon di Sorbello, la contea di Carpegna, la contea dei Pepoli a Castiglione de' Gatti). Ad essi si aggiungevano i feudi di investitura papale, quelli creati dai principi territoriali (Savoia, Medici, Este, Della Rovere, Farnese), quelli fondati dalle stesse Repubbliche di Genova, e in misura minore Venezia (Gullino 1980; Zamperetti 1991). In tutta Italia esistevano inoltre feudi degli ordini religiosi (ad esempio quelli dei Monaci Camaldolesi sull'Appennino), feudi vescovili – in Toscana ne detenevano i vescovi di Siena, Arezzo, Fiesole e Lucca (Pucci 1999; Giuli 2014) – e quelli degli ordini cavallereschi, delle abbazie e degli ospedali (Pedicino 2015; Ago 1988). Il quadro era inoltre complicato dai molti feudi che nel tempo mutavano signore, pervenendo magari a dinastie non autoctone allo Stato territoriale che li ospitava (Capestrano in Abruzzo Ultra; Boero, Mantini, Calonaci 2015) e da quelli di natura composita sia riguardo alla fonte della concessione sia riguardo all'autorità che ne esercitava il governo, tenuti ad esempio da ecclesiastici ma d'investitura imperiale. Tutto questo insieme di giurisdizioni formava ancora in piena età moderna un nebulosa feudale in cui erano ancora numerose le vecchie signorie fondiarie, legittimate dall'esercizio secolare di diritti signorili e assurte al rango di veri e propri feudi, capaci di sopravvivere a livello istituzionale fin oltre la metà del Settecento (Calonaci 2014; Cengarle, Chittolini, Varanini 2005).

11. Dall'età delle Riforme al periodo napoleonico

A partire dalla metà del XVIII secolo si verificarono più o meno in tutti i paesi europei trasformazioni del pensiero della politica e della società, e queste trasformazioni coinvolsero in pieno la struttura del sistema feudale e la percezione che di esso si venne delineando nella nascente opinione pubblica. Su scala europea la grande cesura nella storia delle istituzioni feudali fu quella legata alla Rivoluzione francese del 1789 e alle decisioni legislative prese dall'assemblea costituente nella notte del 4 agosto 1789, quan-

do si giunse all'abolizione dei diritti feudali ma anche a quella dei privilegi goduti da città e cantoni. In realtà il provvedimento fu meno drastico di quanto sembri, in quanto vennero aboliti i diritti gravanti sulle persone, mentre quelli sulle cose e sulle terre lo furono dietro indennizzo e solo nel 1793 se ne stabilì la decadenza senza alcun compenso (Rao 1989). Sembra anzi che l'opposizione ai diritti feudali si fosse rafforzata in Francia a causa della penetrazione nell'amministrazione feudale di un nutrito corpo di funzionari borghesi che avrebbero contribuito, con il loro mantenimento e la loro gestione diversa dalla pratica tradizionale, ad appesantire oneri feudali tradizionalmente più lievi. L'accentuazione dello spirito antifeudale dell'89 s'inquadra semmai in una visione dialettica delle fasi storiche in funzione della già richiamata transizione dal mondo di produzione feudale a quello capitalistico, preludio alle rivoluzioni socialiste del Novecento; una dialettica in cui proprio la Rivoluzione francese avrebbe svolto una funzione di cesura decisiva (Bolaffi 1973). La decisione politica maturata nella Francia del 1789 era il prodotto di una lunga riflessione culturale e di una serie concreta di disposizioni di legge emanate a metà Settecento dai sovrani illuminati. Ancora più a monte della cesura rivoluzionaria il pensiero degli illuministi aveva sottoposto a forti critiche gli assetti istituzionali e giurisdizionali dell'antico regime, letti come meccanismi di privilegio e prevaricazione economica. Fortissima fu ad esempio la critica delle leggi feudali nell'opera di Montesquieu (*Lo spirito delle Leggi*, 1728) mentre attacchi altrettanto forti erano stati rivolti al feudalesimo dal pensiero degli economisti allorché si affermava l'idea della libertà di commercio che portava con sé l'idea dell'abolizione di dazi, dogane e privative, dei feudi, delle manomorte e dei fedecomessi (Calonaci 2005; Diaz 1988; Delille 1988; La Marca 2000). Senz'altro l'abolizione della feudalità fu allo stesso tempo causa effetto delle sommosse rurali che in Francia avevano portato all'assalto dei castelli dell'aristocrazia, con la distruzione delle carte che sancivano gli obblighi colonici (Markoff 1996). Gli storici tuttavia hanno anche sottoposto a vaglio critico la tradizionale interpretazione antifeudale dello spirito rivoluzionario, ridefinendone le motivazioni in senso più ampio e contraddittorio (Rao 1984 e 1989). Anche negli antichi Stati italiani nel corso del Settecento erano state emanate leggi in qualche modo limitative della feudalità. Tuttavia la lotta contro la feudalità ebbe modi e fasi di-

verse a seconda delle singole realtà statuali. Nel Granducato di Toscana il provvedimento più importante fu quello del 1750, che però non fu un **una legge abrogativa**, bensì di riforma organizzativa, per cui i feudi venivano sottoposti a un più rigido controllo statale, soprattutto in merito alla scelta dei funzionari ad essi preposti, e stabiliva l'appello delle cause presso i magistrati statali (Aglietti 2014). In Piemonte invece la feudalità era stata abolita nel 1771, concedendo il riscatto dei diritti convertibili in moneta terminato nel 1789. La forza della feudalità, in Toscana come nel Ducato di Milano o nel Regno di Napoli rimase in gran parte intatta fino alla sua abolizione nel triennio rivoluzionario nel 1796-1799, sancita di fatto con la promulgazione del *Code Napoléon* che stabiliva l'eversione (abolizione) della feudalità in tutte le province dell'Impero. Significativo in tal senso appare l'esito della lunga vertenza apertasi negli anni Sessanta del Settecento e vinta dalla famiglia dei feudatari imperiali Bardi presso il Consiglio aulico di Vienna contro l'imperatore, in merito alla titolarità della contea di Vernio nel Granducato di Toscana (Marcelli 2014). Nell'ex Granducato il feudo sarebbe stato abolito solo nel 1808, con l'introduzione del Codice napoleonico dopo l'annessione del Regno d'Etruria all'Impero francese; in seguito i restaurati Lorena pur abolendo naturalmente il Codice ne accolsero il provvedimento eversivo della feudalità (Aglietti, 2015). Nel regno di Napoli la feudalità fu invece ristabilita nei tredici mesi della prima restaurazione, fino a essere definitivamente abolita il 2 agosto del 1806 da Giuseppe Bonaparte (Villani 1968; Mineccia 2011). La feudalità a quella data sopravvisse soltanto nella Sicilia governata dai Borbone e nella Sardegna dei Savoia, dove fu riconosciuta fino al 1838 (Tore 2015). In **Sicilia** in particolare la **Costituzione del 1812** trasformò i feudi in *allodi*, cioè proprietà libere e commerciabili, mentre l'immagine e il prestigio delle nobiltà siciliana non furono ridimensionati dall'erosione di una prerogativa sostanziale di potere (Giuffrida 2015). Laddove l'eversione si realizzò, i demani feudali passarono in parte ai Comuni per essere ripartiti tra i cittadini, in parte rimasero come beni liberi agli stessi signori che li avevano tenuti in feudo fino alla vigilia del triennio rivoluzionario (Mineccia 2011).